



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, e, in particolare, l'articolo 133, che prevede che il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, divenuto inidoneo allo svolgimento delle attività sportive ma giudicato idoneo al servizio dal competente organo medico-legale, transiti nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformità alla tabella di corrispondenza prevista con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

VISTO, in particolare, l'articolo 130, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005, che demanda a un decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la disciplina dell'organizzazione, dell'impiego e della tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse;

VISTO, altresì, l'articolo 234, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante “Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2013;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 4 dicembre 2014, n. 351, di approvazione dello statuto del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RAVVISATA l'esigenza di individuare, nelle more dell'adozione delle disposizioni di carattere organizzativo, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in caso di sopravvenuta inidoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del suddetto personale del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse;

ATTESO che, ai sensi del richiamato articolo 234 del decreto legislativo n. 217 del 2005, tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo

DECRETA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## ART. 1

### *Approvazione della tabella di corrispondenza*

1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, divenuto inidoneo allo svolgimento delle attività sportive ma giudicato idoneo al servizio dal competente organo medico-legale, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformità alla tabella di corrispondenza di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 GIU. 2022

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Lega

am

bo

**ALLEGATO A**  
**(articolo 1)**

**CORRISPONDENZA TRA LE QUALIFICHE DEL GRUPPO SPORTIVO FIAMME ROSSE  
E I RUOLI DEL PERSONALE TECNICO PROFESSIONALE  
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

<b>QUALIFICA</b>	<b>QUALIFICA CORRISPONDENTE</b>
<b>ATLETA</b>	<b>ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE</b>
<b>ATLETA CON PRIMO SCATTO CONVENZIONALE</b>	<b>ISPETTORE (DEI RUOLI TECNICO-PROFESSIONALI)</b>
<b>ATLETA CON SECONDO SCATTO CONVENZIONALE</b>	<b>ISPETTORE (DEI RUOLI TECNICO-PROFESSIONALI) ESPERTO</b>
<b>ATLETA CON TERZO SCATTO CONVENZIONALE</b>	<b>ISPETTORE (DEI RUOLI TECNICO-PROFESSIONALI) ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE</b>
<b>ATLETA CON QUARTO SCATTO CONVENZIONALE</b>	<b>ISPETTORE (DEI RUOLI TECNICO-PROFESSIONALI) COORDINATORE</b>